

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente disegno di legge, in attuazione dell'articolo 29 dello Statuto della Regione Campania ed in linea con l'azione di semplificazione amministrativa e normativa avviata con la Legge annuale di semplificazione del 2015 (legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11), propone interventi al fine di razionalizzare i procedimenti e le azioni di competenza della Regione Campania, rendendo più semplice e diretto il rapporto tra amministrazione, cittadino e impresa e riducendo gli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese, nonché gli oneri finanziari a carico delle imprese.

Contestualmente, il presente disegno di legge prosegue nell'azione di liberalizzazione delle attività economiche di competenza della Regione, eliminando le indebite restrizioni all'accesso alle attività economiche e d'impresa e promuove, altresì, l'insediamento delle imprese della manifattura innovativa e del lavoro artigiano digitale, nonché l'utilizzo delle tecnologie abilitanti per lo sviluppo industriale in chiave 4.0, al fine di garantire la transizione del sistema produttivo manifatturiero regionale verso il modello della “Fabbrica Intelligente”.

Come noto, con “Fabbrica Intelligente” si fa riferimento a quel fenomeno di digitalizzazione dei processi industriali che consente di coniugare il tradizionale *know-how* produttivo con le più avanzate tecnologie robotiche, cibernetiche, di interfaccia uomo-macchina, modellistiche, sensoristiche ed additive, integrate a monte e a valle lungo la catena del valore. Le c.d tecnologie emergenti (ICT -*Information & Communication Technologies*), sono l'IoT - *Internet of Things* (gli oggetti diventano “intelligenti” grazie alla possibilità di poter comunicare con il mondo attraverso la Rete e di riutilizzare e rielaborare le informazioni gestite o prodotte da altri oggetti), la gestione di “*big data* (la raccolta di informazioni dettagliate su uno specifico individuo), il “*cloud computing*” (in riferimento alla sicurezza e stabilità delle infrastrutture che conservano le informazioni inviate e scambiate tra dispositivi IoT e tradizionali). Questa evoluzione dei processi produttivi sta conducendo l'Europa nel cuore di quella che è stata definita la “quarta rivoluzione industriale”.

La rivoluzione ha mosso i suoi primi passi nel 2010 ad Hannover, in Germania, quando la Cancelliera Angela Merkel ha lanciato *Ideas. Innovation. Prosperity. High Tech Strategy 2010 for Germany*, un piano decennale di sviluppo dell'industria basato sull'introduzione di nuove tecnologie nella produzione, per poi diffondersi principalmente negli Stati Uniti, in Gran Bretagna e in Francia.

Perfino il *World Economic Forum di Davos* (WEF) ha dedicato l'edizione annuale del 2016 all'Industria 4.0, un'avanguardia che consente di produrre in modo sempre più flessibile ed efficiente, riducendo il *time to market*, il margine di errore ed il rischio di impresa, ottimizzando le risorse e realizzando prodotti più complessi in maggiore quantità. Si tratta di un modello in grado di rispondere meglio ed in tempi più rapidi alle esigenze del mercato e di offrire prodotti e servizi più personalizzati.

In Italia, l'Industria 4.0 non si presenta come un movimento omogeneo ma, piuttosto, come un arcipelago di realtà in fase di sperimentazione. A livello nazionale, si segnalano l'iniziativa “*Industry 4.0, la via italiana per la competitività del manifatturiero*”, ad oggi solo annunciata dal Ministero dello Sviluppo Economico ed il “*Cluster Tecnologico Nazionale Fabbrica Intelligente*” avviato su impulso del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) con la partecipazione di alcune Regioni che, allo scopo, hanno stipulato specifici accordi con il Ministero, con imprese e centri di ricerca interessati al tema. In particolare, i cluster e le filiere tecnologiche-produttive che si stanno sviluppando sui territori regionali, si prestano a fare da volano alla rivoluzione industriale 4.0 in quanto consentono alle eccellenze scientifiche ed imprenditoriali di

coesistere e svilupparsi, creando e consolidando nel tempo reti di collaborazione e cooperazione in ambiti strategici per la crescita economica.

In un panorama di tale spessore, sebbene ancora frammentato e in divenire, la Regione Campania vuol giocare un ruolo da protagonista, per intercettare questa avanguardia produttiva creando tutte le premesse normative e strumentali indispensabili alla sua ascesa. E vuole farlo proprio a partire dalla valorizzazione del settore manifatturiero, tradizionale punto di forza della produzione regionale.

La dimensione territoriale è, infatti, determinante per implementare il modello complesso della rivoluzione industriale 4.0 in cui si sviluppano e si intrecciano tematiche di ampia portata strategica come la *Smart Specialization*, la *Digital Transformation*, l'*IoT*, la *Data Analysis* e la *Sharing Economy*. Inoltre, l'approccio Industria 4.0 non rappresenta solo un fondamentale *driver* di innovazione di processo per il settore manifatturiero, ma anche uno strumento per la promozione di alcuni dei prodotti più competitivi della dimensione regionale campana.

Tra gli obiettivi della proposta normativa vi è, quindi, quello di promuovere la ricerca e l'innovazione e individuare nuovi paradigmi industriali che consentano l'evoluzione della manifattura campana verso le sfide della digitalizzazione, al fine di aumentare la competitività e la capacità di rispondere alle sollecitazioni di un mercato nazionale e internazionale in continuo movimento e che richiede una produzione di massa sempre più personalizzata.

In quest'ottica, risulta indispensabile fornire un'adeguata cornice legale entro cui ricondurre una nuova idea di manifattura e di impresa che via via emerge con la diffusione della fabbrica digitale, della economia della condivisione e di quei «sistemi intelligenti» tra di loro connessi per il tramite di reti di impresa, piattaforme *open access* di cooperazione, distretti industriali e della conoscenza, popolati da ricercatori, analisti, progettisti, creativi, programmatori e sviluppatori.

In coerenza con i fini previsti, il presente disegno di legge si articola in 4 titoli (principi generali, misure di semplificazione e riduzione della spesa, Manifattur@ Campania: Industria 4.0 e norme finali) e 23 articoli, come di seguito illustrati.

In particolare, l'articolo 1 esplicita le finalità dell'intervento normativo, declinando in termini pratici gli obiettivi di semplificazione amministrativa e normativa, di riduzione degli adempimenti burocratici e degli oneri a carico di cittadini, Pubblica Amministrazione ed imprese, di liberalizzazione delle attività economiche della Regione e, infine, di promozione del modello di Industria 4.0.

L'articolo 2 individua le definizioni dei termini utilizzati all'interno del disegno di legge, tra cui quelle di "Industria 4.0", "*IoT*" (*Internet of Things*), "Manifattura innovativa", "Lavoro artigiano digitale", "Fabbricazione digitale", "*FabLab*" (*Fabrication Laboratory*) e "*Cluster tecnologico regionale*".

L'articolo 3 reca i principi e criteri direttivi per la semplificazione e la dematerializzazione dei processi produttivi della produzione manifatturiera.

L'articolo 4 disciplina le iniziative volte a ridurre gli oneri amministrativi relativamente ai procedimenti e alle azioni di competenza della Regione Campania.

L'articolo 5 reca misure di semplificazione per le imprese manifatturiere innovative e del lavoro artigiano digitale stabilendo che la Giunta regionale, attraverso specifici programmi pluriennali, effettui un attento monitoraggio degli oneri amministrativi, assicuri la più ampia semplificazione amministrativa e favorisca la razionalizzazione e la semplificazione dei controlli relativamente ai luoghi e all'esercizio dell'attività di impresa.

L'articolo 6, anche in un'ottica di liberalizzazione delle attività economiche della Regione, reca semplificazioni in materia di vendite di fine stagione (i c.d. saldi di fine stagione) stabilendo che sia una delibera di Giunta a definire quando possono essere effettuate le vendite dei prodotti di carattere stagionale o di moda che sono suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.

L'articolo 7 reca, invece, semplificazioni in materia di attività commerciali temporanee, definendo tali quelle iniziative che comportano l'esercizio su area privata, per non oltre sessanta giorni, di attività di commercio al dettaglio, previa presentazione al SUAP (lo Sportello Unico per le attività produttive istituito con la legge di Semplificazione del 2015) di una dichiarazione autocertificativa in cui sia attestato il possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 71 del Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno", e dalle altre disposizioni vigenti.

L'articolo 8 reca semplificazioni in materia di parcheggi per gli esercizi commerciali, riconoscendo la possibilità, per gli esercizi commerciali ubicati nei centri urbani, di stipulare apposite convenzioni con i parcheggi autorizzati, esistenti in loco, al fine di riservare a servizio esclusivo dell'utenza un numero di posti-auto sufficiente a soddisfare le esigenze della clientela.

L'articolo 9 introduce disposizioni di liberalizzazione in materia di agenzie di viaggio e turismo, richiedendo, ai fini dell'apertura di una nuova agenzia, la mera presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e, per l'apertura di filiali di agenzie già legittimate ad operare, la mera comunicazione al Comune ove sono ubicati i locali in cui è svolta l'attività, nonché al Comune a cui è stata inviata la SCIA dell'agenzia principale. Inoltre, allo scopo di facilitare l'esercizio delle attività di agenzia di viaggio e turismo, la disposizione prevede che, ai fini del rilascio del titolo professionale di direttore tecnico, il soggetto interessato provveda solo con la trasmissione alla struttura amministrativa competente delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 206 del 2007, nonché con il superamento di un esame.

L'articolo 10 introduce disposizioni di liberalizzazione in materia di attività agrituristica, stabilendo che tale attività è soggetta alla segnalazione certificata di inizio attività o SCIA (la dichiarazione che consente alle imprese di iniziare, modificare o cessare un'attività produttiva senza dover più attendere i tempi e l'esecuzione di verifiche e controlli preliminari da parte degli enti competenti) invece che alla dichiarazione di inizio attività, in linea con le norme europee e nazionali che chiedono di ridurre gli oneri burocratici per avviare nuove attività (ed in particolare in attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).

L'articolo 11 prevede norme di liberalizzazione in materia di pesca e di ittiturismo, assimilando la relativa disciplina a quella delle attività di agriturismo in relazione all'utilizzo della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

L'articolo 12 reca semplificazioni in materia di pagamenti dei tributi regionali, garantendo, in aggiunta alle forme tradizionali, la possibilità di pagare on line tutti i tributi, le imposte, le concessioni comunque denominate di competenza regionale, anche avvalendosi della piattaforma regionale di interconnessione al Nodo dei Pagamenti-SPC.

L'articolo 13 reca semplificazioni in materia di trasporto pubblico locale, attraverso l'abolizione dell'albo regionale dei gestori del servizio di trasporto scolastico, al fine di evitare inutili duplicazioni con l'albo provinciale.

L'articolo 14, in coerenza con la normativa statale, introduce misure di semplificazione in materia sanitaria volte a velocizzare il procedimento di nomina dei direttori generali delle ASL. Si prevede, infatti, che il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta, nomini il

direttore generale direttamente tra i soggetti inseriti nell'elenco degli idonei della regione Campania o di altre regioni. La norma è analoga a quanto disposto dalla regione Veneto nella l.r. n. 56 del 1994. L'intervento normativo, inoltre, prevede che la durata dei commissariamenti si protragga fino al completamento delle procedure di rinnovo delle nomine dei direttori generali e, in ogni caso, non oltre il periodo di nove mesi

L'articolo 15 stabilisce che la Giunta regionale adotti opportune linee guida (*Linee Guida dell'Industria 4.0*) al fine di avviare iniziative che consentano di introdurre sul territorio campano il modello Industria 4.0, garantendo quindi al contempo l'attrazione di nuovi investimenti, i processi di reindustrializzazione, la valorizzazione della competitività d'impresa e l'innovazione delle imprese manifatturiere e artigiane regionali.

L'articolo 16 individua specifiche azioni finalizzate a rilanciare gli investimenti industriali campani, in particolare quelli in ricerca e sviluppo, conoscenza e innovazione dei prodotti e dei processi produttivi, soprattutto in relazione alle attività e alle tecnologie abilitanti per lo sviluppo industriale in chiave 4.0.

L'articolo 17 pone in capo alla Regione l'onere di promuovere iniziative di formazione, valorizzazione, disseminazione e diffusione delle conoscenze in tema di manifattura innovativa e di lavoro artigiano digitale.

L'articolo 18 disciplina le *Officine della Manifattura Innovativa (OMI)* stabilendo che la Giunta regionale, anche attraverso specifici accordi con i comuni e gli enti del sistema regionale, promuova e sostenga la diffusione di spazi aperti, imprese diffuse, laboratori di fabbricazione digitale (FabLab), nuovi luoghi di lavoro e socializzazione, ai fini dello sviluppo e della valorizzazione economica e sociale e della rivitalizzazione dei territori e dei centri urbani, a partire dalla riqualificazione delle aree industriali dismesse o inutilizzate e dai processi di trasformazione urbana.

L'articolo 19 prevede che la Regione Campania possa dotarsi di una "*Piattaforma tecnologica Fabbrica Intelligente*", ovvero di un portale dedicato, accessibile a chiunque dal sito della Regione, che consente di divulgare la produzione industriale innovativa e il lavoro artigiano digitale della Regione, sia in ambito nazionale che internazionale, attraverso la pubblicazione di informazioni e di progetti e lo scambio di migliori pratiche.

L'articolo 20 introduce i "*Market Place dell'industria innovativa e del lavoro artigiano digitale*", piattaforme di esposizione e promozione online delle produzioni della manifattura innovativa e dell'artigianato campano, da realizzare in un'apposita sezione della "*Piattaforma tecnologica fabbrica Intelligente*".

L'articolo 21, in tema di "*Innovazione Aperta*" (c.d. "*Open Innovation*"), è volto a promuovere strategie che consentano di utilizzare idee, soluzioni e tecnologie sviluppate da attori esterni quali utenti, università, centri di ricerca, PMI, nuove imprese e *startup* innovative, in grado di generare nuove possibilità di investimento, riduzione dei costi e diminuzione del *time to market* delle imprese della manifattura innovativa.

L'articolo 22 è finalizzato a favorire lo sviluppo e il consolidamento delle *Industrie Culturali e Creative (ICC)* che operano in determinati macro-settori di intervento (patrimonio storico e produzione artistica; produzione di contenuti culturali, informazione e comunicazione; cultura materiale; dieta mediterranea e *Made in Italy*; turismo culturale; comunicazione digitale) prevedendo che la Giunta regionale si impegni ad attuare azioni di sostegno allo start up di nuove imprese creative e innovative, progetti di ricerca e di sviluppo, progetti di innovazione e diversificazione produttiva, formazione, internazionalizzazione e sviluppo di reti.

L'articolo 23 disciplina le sanzioni da irrogare in caso di mancata iscrizione da parte delle imprese artigiane nel registro previsto dalla legge regionale n. 11 del 2015.

L'articolo 24 individua le norme di copertura volte a finanziare gli interventi ivi previsti.